



U.S.M.I.
Unione Sportiva Marinara Italiana
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

Via Angelo Gianelli 3 r – Genova Quinto

Indice per titoli

TITOLO I	Art. 1
Costituzione - Denominazione - Sede - Identificazione	
TITOLO II	Art. 2
Finalità dell'Associazione	
TITOLO III	Art. 3-4-5
Entrate – Fondo Comune - Anno sociale	
TITOLO IV	Art. 6-7-8-9
Soci - Procedura di ammissione - Quote sociali - Diritti - Doveri	
TITOLO V	Art. 10-11
Recesso - Esclusione - Provvedimenti disciplinari	
TITOLO VI	Art. 12-13-14-15-16-17-18-19
Organi dell'Associazione	
TITOLO VII	Art. 20
Durata - Scioglimento	
TITOLO VIII	Art. 21-22
Disposizioni finali	

Indice per articoli

ART. 1	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE – IDENTIFICAZIONE
ART. 2	FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 3	ENTRATE
ART. 4	FONDO COMUNE
ART. 5	ANNO SOCIALE
ART. 6	SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE
ART. 7	QUOTE SOCIALI
ART. 8	DIRITTI
ART. 9	DOVERI
ART. 10	PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ART. 11	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 12	ORGANI
ART. 13	ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
ART. 14	L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 15	IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16	IL PRESIDENTE
ART. 17	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 18	IL COLLEGI DEI GARANTI
ART. 19	PRESIDENTE ONORARIO E COMITATO D'ONORE
ART. 20	DURATA E SCIoglimento
ART. 21	CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 22	MODIFICHE ALLO STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Identificazione

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - IDENTIFICAZIONE

Per volontà di un gruppo di appassionati degli sport nautici mossi dall'amore per il mare é stata costituita in Genova Quinto una associazione sportiva dilettantistica denominata "U.S.M.I. - Unione Sportiva Marinara Italiana - Associazione Sportiva Dilettantistica" il cui atto costitutivo é stato depositato in data nove maggio millenovecentosettantacinque presso il Notaio Paolo Benetti, allo scopo di perseguire le finalità indicate dal suo Statuto e dalla Legge.

L' Unione Sportiva Marinara Italiana ha sede in Genova Quinto, Via Angelo Gianelli 3 r. E' facoltà dell'Assemblea dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire Sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.

L' U.S.M.I. si identifica con:

- La bandiera italiana.
- Il guidone sociale a forma di triangolo isoscele disposto orizzontalmente formato da un arcobaleno verde - bianco - rosso, che riproduce il tricolore italiano, sorgente sul mare in campo bianco.
- I colori sociali bianco e celeste

Con delibera dell'Assemblea dei Soci potrà aderire ad altri Enti ed Associazioni sportive, al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per il tramite delle Federazioni Sportive Nazionali, conformandosi alle norme e direttive, nonché agli Statuti e Regolamenti, da essi emanati.

Al fine di effettuare attività connesse a quelle istituzionali potrà aderire anche ad Enti di promozione sportiva. Potrà esercitare la propria attività sul territorio nazionale ed all'estero.

TITOLO II

Finalità dell'Associazione

ART. 2 - FINALITA'

L'U.S.M.I. è una Associazione Sportiva Dilettantistica, aconfessionale ed apartitica, che fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia senza perseguire alcun scopo di lucro.

I Soci, nella loro Sede, testimoniano l'impegno civile e morale, rinnovandolo, ispirandosi ai valori della fratellanza e dell'amore per il mare, aderendo ai dettami dello Statuto che si sono liberamente dati.

L' U.S.M.I.:

- Promuove, sviluppa ed incrementa l'amore per il mare e lo spirito marinairesco, con particolare riguardo alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente marino;
- Promuove, sviluppa ed incrementa gli sport nautici, con particolare riguardo alla vela , alla pesca sportiva, all'attività subacquea in tutte le loro forme riconosciute e regolamentate dal CONI, tramite le Federazioni Sportive Nazionali, organizzando e partecipando ad eventi agonistici, compresa l'attività didattica per l'avvio e l'aggiornamento delle attività sportive;
- Promuove, sviluppa ed incrementa la conoscenza e la diffusione di imbarcazioni attraverso iniziative didattiche culturali e ricreative che favoriscano la pratica amatoriale delle costruzioni nautiche, del diporto e del modellismo nautico;
- Riconosce ed onora i benemeriti del mare istituendo apposite benemeritenze quali il conferimento del diploma di "Maestro del Mare USMI", Trofei e quant'altro ritenuto appropriato.

Potranno, quindi, essere espletate tutte le attività connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali nei limiti concessi dalla Legge, coinvolgendo più persone del territorio, stimolando gemellaggi e collaborazioni con altre Associazioni.

TITOLO III

Entrate – Fondo comune - Anno sociale

ART. 3 - ENTRATE

L'Associazione, che non persegue fine di lucro, provvede al proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) Quote associative:

- quote annuali,
- contributi di ingresso;

b) Quote supplementari:

- iscrizioni a gare e corsi, da parte dei Soci e/o di tesserati appartenenti alla stessa Federazione Sportiva Nazionale di altra Associazione sportiva dilettantistica,
- servizi offerti ai soci per posteggio barca/canoa, stipetto;

c) Contributi erogati da Enti pubblici;

d) Contributi occasionali e liberalità di terzi o Soci in assenza di controprestazione;

e) Avanzi di gestione.

ART. 4 - FONDO COMUNE

Il Fondo comune dell'Associazione e' costituito da:

- Beni fondamentali;
- Beni complementari.

I beni fondamentali, comunque acquistati o provenienti da atti di liberalità di terzi, sono quei beni mobili ed immobili di pregio e di valore storico.

I beni complementari, comunque acquistati o provenienti da donazioni di terzi, sono i beni di uso quotidiano per lo svolgimento dell'attività associativa.

I beni fondamentali che costituiscono il fondo comune dell' Associazione, non possono essere destinati ad altro uso se non per il funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo, o rendiconto annuale, ed ha altresì l'obbligo di reimpiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi di riserva o capitale, durante la vita associativa.

L'Associazione e' patrimonialmente ed amministrativamente autonoma, regolata a norma degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile.

ART. 5 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo, o rendiconto annuale, dovrà essere chiuso alla data del 31 Dicembre di ogni anno e presentato, per l'approvazione, alla successiva Assemblea dei Soci entro il 31 Marzo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO IV

Soci - Procedura di ammissione - Quote sociali - Diritti - Doveri

ART. 6 – SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono diventare Soci tutti i cittadini italiani e quelli stranieri residenti in Italia la cui domanda di associazione viene accolta dal Consiglio Direttivo, con le modalità specifiche delle singole categorie, che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati dallo stesso.

Per i nuovi Soci la quota associativa dovrà essere integrata da un contributo d'ingresso.

I nuovi Soci, all'atto del pagamento del contributo d'ingresso e della quota associativa, riceveranno una copia del presente Statuto e del Regolamento applicativo.

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di Ammissione dei nuovi Soci all'atto del suo insediamento, composta da due Consiglieri e presieduta dal Vice Presidente, che a suo giudizio sono i più indicati per svolgere al meglio questo incarico.

I Soci possono appartenere alle seguenti Categorie:

- a) Fondatori
- b) Onorari
- c) Benemeriti
- d) Ordinari
- e) Agonisti
- f) Juniores
- g) Cadetti

FONDATORI: sono i primi firmatari dell'atto costitutivo depositato presso il Notaio.

Pagano la quota annuale.

ONORARI: sono persone che, per meriti personali verso l'Associazione, vengono proclamati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono esonerati dal pagamento della quota sociale e del contributo di ingresso.

BENEMERITI: sono i Soci che vengono riconosciuti tali perché si sono distinti per capacità, dedizione all'Associazione, spirito di servizio. Vengono proclamati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

ORDINARI: sono coloro che, essendo stati ammessi secondo le norme stabilite dallo Statuto, pagano la quota associativa e il contributo d'ingresso all'atto della domanda di iscrizione.

AGONISTI: sono coloro che svolgono attività agonistica in una delle discipline di interesse dell'Associazione. L'attività di cui sopra si estrinseca partecipando ad almeno cinque gare annuali organizzate in sedi di altre associazioni sportive per almeno tre anni ed a quelle indette dall'USMI per la disciplina di appartenenza.

Pagano la quota associativa, ma non pagano il contributo d'ingresso.

JUNIORES: sono i giovani che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età ma non sono ancora maggiorenni, che previo consenso scritto di almeno un genitore o di chi ne fa le veci, essendo stati ammessi a tale Categoria di Soci, pagano la quota sociale e sono esenti dal contributo di ingresso.

CADETTI: sono i giovani in età superiore a cinque anni che non abbiano ancora compiuto il quattordicesimo anno di età che, previo consenso scritto di almeno un genitore o di chi ne fa le veci, sono stati ammessi a tale Categoria di Soci.

Pagano la quota associativa e non il contributo d'ingresso.

ART. 7 - QUOTE SOCIALI

L'ammontare della quota associativa delle varie Categorie di Soci, viene stabilito dal Consiglio Direttivo ogni anno.

L'ammontare del contributo d'ingresso, viene stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I familiari dei Soci maggiorenni sono ammessi senza il pagamento del contributo d'ingresso.

Il pagamento del contributo d'ingresso e della quota associativa deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione dell'ammissione a Socio. Trascorso tale periodo senza che il candidato abbia provveduto a tale adempimento, si riterrà rinunciatario per cui perderà i requisiti di ammissione.

Le quote associative delle varie categorie di Soci, per gli anni successivi, devono essere versate entro il 1° Febbraio dell'anno cui si riferiscono. Coloro i quali non abbiano ancora effettuato il pagamento della quota associativa entro tale data, saranno richiamati dalla segreteria all'osservanza del loro impegno. I nomi degli inadempienti saranno esposti nell'albo sociale e quindi proposti al Collegio dei Garanti per la radiazione.

ART. 8 - DIRITTI

Tutti i Soci di età inferiore ad anni 18 possono partecipare alla vita associativa, godono dei diritti statutari ma non di voto.

I Soci minorenni hanno diritto a:

- Fregiarsi del titolo di Socio e del distintivo della Associazione;
- Inalberare il Guidone sociale sulla propria imbarcazione;
- Partecipare alle manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
- Beneficiare delle provvidenze e facilitazioni attuate dall'Associazione;
- Frequentare i locali sociali, accompagnati da altro Socio;

Tutti i Soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, acquisiscono il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Oltre a quanto previsto nei punti precedenti, i Soci maggiorenni hanno altresì diritto a:

- Usufruire delle installazioni e delle imbarcazioni sociali;
- Usufruire dei servizi posti in atto dall'Associazione;
- Chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria nei modi previsti dallo Statuto;
- Formulare proposte agli Organi dirigenti nell'ambito dei programmi;
- Ricoprire cariche sociali secondo le norme del presente Statuto;
- Presentare la candidatura di ammissione di nuovi Soci.

In caso di perdita della qualifica di Socio, per qualunque causa, verrà privato di qualsiasi diritto che avesse potuto competergli.

ART. 9 - DOVERI

Tutti i Soci, indistintamente, hanno il dovere di:

- Comportarsi in modo irreprensibile, improntando la propria condotta ad un elevato senso di lealtà sportiva, di moralità e di convivenza sociale;
- Contribuire allo sviluppo dell'Associazione;
- Contribuire alla migliore riuscita delle manifestazioni indette dall'Associazione;
- Osservare scrupolosamente il presente Statuto, il Regolamento e le disposizioni emanate dagli Organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi attività di carattere partitico nella Sede sociale e non compiere atti che danneggino o pregiudichino l'immagine dell'Associazione;
- Comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di abitazione.

TITOLO V

Recesso – Esclusione – Provvedimenti disciplinari

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per recesso, radiazione o decesso.

❖ Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti.

Il recesso ha efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

❖ Radiazione

Deliberata dal Collegio dei Garanti nei confronti del Socio che si sia reso responsabile di violazione dello Statuto, del Regolamento e che abbia tenuto un comportamento estremamente grave, incompatibile con la qualifica di Socio, avverso lo spirito associativo proprio

dell'Associazione e che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote associative annuali nei termini stabiliti;

❖ Decesso.

Le deliberazioni prese in materia di sospensione e radiazione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R., a firma del Presidente dell'Associazione.

Hanno efficacia dopo 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

ART. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualora il Socio venga meno alle norme di convivenza sociale, alle norme di correttezza, di lealtà sportiva e gli vengano addebitate azioni comunque disonorevoli, che però non rendano incompatibile la qualifica di Socio, può incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) Deplorazione

b) Censura

c) Sospensione fino ad un massimo di dodici mesi

Tali provvedimenti sono inflitti dal Consiglio Direttivo, sono appellabili per iscritto al Collegio dei Garanti, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Il Presidente dell'Associazione può, cautelativamente, infliggere il provvedimento disciplinare della sospensione in attesa della delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 12 - ORGANI

Sono Organi dell'Unione Sportiva Marinara Italiana:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) Il Collegio dei Garanti;

ART 13 – ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I Soci, aventi diritto amministrativo e di voto, eleggono, con voto segreto, in busta chiusa, le cariche che compongono gli Organi associativi:

- Il Presidente,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Collegio dei Revisori dei Conti,
- Il Collegio dei Garanti.

I Soci potranno candidarsi in una sola lista ed essere quindi inclusi nella scheda di votazione per la carica prescelta. La scheda dovrà essere inviata ad ogni Socio, avente diritto di voto alla data dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della stessa.

Le buste pervenute chiuse, contenenti le schede di votazione, dovranno essere aperte dagli scrutatori nominati dall'Assemblea dei Soci.

Saranno considerate valide le schede pervenute in busta chiusa, a mezzo posta o consegnate personalmente, entro l'ora di convocazione dell'Assemblea.

Sulla scheda di votazione del Presidente potrà essere espressa una sola preferenza, qualunque sia il numero dei candidati.

Sulla scheda di votazione del Consiglio Direttivo potranno essere espresse fino ad un massimo di sei preferenze, qualunque sia il numero dei candidati.

Sulle schede di votazione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti potranno essere espresse fino ad un massimo di cinque preferenze per ciascuna scheda, qualunque sia il numero dei candidati.

Tutte le cariche sociali elettive hanno decorso triennale, sono a titolo gratuito, rinnovabili e non cumulabili.

ART. 14 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il supremo Organo dell'Associazione.

Essa rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, che sono assunte in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano l'Associazione.

Assemblea Ordinaria:

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, o rendiconto annuale, entro il 31 Marzo. In occasione dell'invio della convocazione ai Soci sarà trasmesso il Bilancio Preventivo che dovrà essere discusso nell'Assemblea successiva.

Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza su tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno per i quali è stata convocata.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo su delibera del Consiglio Direttivo, quella Straordinaria anche su richiesta di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto di voto. Sono convocate dal Presidente dell'Associazione a mezzo posta, fax, e-mail inviate con 15 giorni di preavviso.

La convocazione deve contenere:

- Luogo e data della riunione,
- Ora della prima e della seconda convocazione, con non meno di ventiquattro ore tra le due convocazioni,
- Ordine del giorno.

La mancata approvazione del Bilancio Consuntivo, o rendiconto annuale, della relazione tecnico – morale – finanziaria del Consiglio Direttivo e della relazione accompagnatoria del Collegio dei Revisori dei Conti comporta la decadenza del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Garanti in questo caso assumerà l'incarico della ordinaria amministrazione ed il suo Presidente dovrà convocare, entro 15 giorni, una Assemblea Straordinaria per procedere al rinnovo delle cariche.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione qualora risultino presenti fisicamente o per delega scritta, la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci, purché risultino presenti fisicamente almeno il doppio del numero dei Consiglieri in carica compresi gli stessi.

In seconda convocazione le deleghe non concorrono a formare il numero legale costitutivo.

Le deliberazioni assembleari vengono assunte a maggioranza semplice.

Ogni Socio, in regola con le norme statutarie, ha diritto ad un solo voto per esprimere il quale può delegare per iscritto altro Socio avente diritto di voto. Non sono ammesse più di due deleghe oltre il proprio voto.

Nella deliberazione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo, o rendiconto annuale, ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Solamente i Soci aventi diritto di voto possono rappresentare Soci di altre Categorie.

I Soci Cadetti ed Juniores intervengono alle Assemblee senza diritto di voto.

Ad Assemblea regolarmente insediata verranno nominati il Presidente, il Segretario e tre scrutatori maggiorenni, scelti fra i presenti che non risultino candidati alle varie cariche elettive.

Segretario dell'Assemblea può essere nominato il Consigliere Segretario in carica dell'Associazione.

Per le delibere sulle persone e per le questioni di particolare riservatezza, oltre che per le elezioni delle cariche sociali, si utilizzerà il sistema del voto

segreto; per gli altri tipi di votazione, di carattere generale, potrà essere adottato il sistema del voto palese per alzata di mano.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) L'approvazione annuale del Bilancio Consuntivo, o rendiconto annuale, e del Bilancio Preventivo;
- b) L'approvazione annuale della relazione tecnico – morale – finanziaria del Consiglio Direttivo e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) L'approvazione di tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) L'indicazione delle linee programmatiche da sviluppare nel corso dell'anno;
- e) La nomina del Presidente Onorario, dei componenti il Comitato d'Onore, dei Soci Onorari, dei Soci Benemeriti;
- f) L'adesione o la revoca ad Enti ed Associazioni;
- g) L'ammontare del contributo di ingresso per i nuovi Soci;
- h) La definizione dei beni fondamentali e dei beni complementari;
- l) L'esame del ricorso avverso il provvedimento disciplinare della radiazione, decisa dal Collegio dei Garanti;
- m) L'elezione delle cariche statutarie.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) Le modifiche da apportare allo Statuto;
- b) Lo scioglimento dell'Associazione;
- d) l'alienazione dei beni fondamentali;
- c) L'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale di riunione, a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e conservato nel libro verbali delle Assemblee . Una copia verrà esposta nell'albo sociale.

ART. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo, presieduto da un Presidente; è composto da sei membri entrambi eletti tra due liste distinte di candidati formate da Soci aventi diritto di voto, con i requisiti indicati nell' Art. 13.

Risultano proclamati eletti i primi sei Soci che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Entro quindici giorni dalla proclamazione dell'avvenuta elezione il Presidente procederà ad indire la prima riunione. In tale riunione il Consiglio Direttivo eleggerà nel proprio seno:

- Il Vice Presidente
- Il Consigliere Segretario
- Il Consigliere Tesoriere- Economo
- Il Consigliere Responsabile Sportivo

- La Commissione di Ammissione Soci.

Il Consiglio Direttivo procede altresì alla individuazione ed alla nomina di quegli incarichi ritenuti opportuni per lo sviluppo dell'Associazione, quali:

- Il Direttore della Scuola d'Arte Marinara;
- Il Direttore per la Sede;
- Il Medico sociale
- Le Commissioni di lavoro e/o altri ulteriori incarichi, nel settore tecnico, ritenuti necessari.

I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire cariche sociali in altre Società e/o Associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno su convocazione del Presidente affissa in Sede contenente l'Ordine del Giorno, la data e l'ora.

Delibera validamente con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza dei presenti, con votazione palese o segreta. Quest'ultima deve essere richiesta dal Presidente quando si delibera sulle persone.

In occasione di voto palese, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede in quel momento il Consiglio.

La convocazione potrà essere promossa da almeno tre Consiglieri presentando richiesta scritta corredata dall'Ordine del Giorno.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto a cura del Consigliere Segretario un verbale di riunione, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, conservato agli atti nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Qualora, durante il corso del mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, ovvero risultino assenti ingiustificati per oltre tre sedute consecutive, subentreranno quei Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, purché abbiano ottenuto preferenze pari alla metà dei voti dell'ultimo eletto.

La formalizzazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

Qualora nessun candidato rientri in tale percentuale, il Presidente dovrà indire entro 15 giorni dalla presa d'atto una Assemblea Straordinaria, con svolgimento entro i successivi 15 giorni, per l'elezione delle cariche vacanti.

Qualora, per dimissioni o impedimento definitivo, venissero a mancare, anche non contemporaneamente, nell'arco del mandato la metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade.

In tale caso il Presidente è tenuto alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che deve avere luogo entro 15 giorni.

La votazione dei Consiglieri si svolgerà con la stessa procedura con la quale vengono eletti gli Organi associativi e con gli stessi requisiti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono presenziare i Direttori nominati, se convocati, deve essere invitato a parteciparvi il Collegio dei Revisori dei Conti.

I Direttori ed il Collegio dei Revisori dei Conti esprimono parere consultivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dall'Assemblea dei Soci dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

- Stabilisce ogni anno l'ammontare delle quote associative, delle quote supplementari per i servizi offerti ai Soci e per le iscrizioni a gare e corsi;
- Predispose il Bilancio Consuntivo, o rendiconto annuale, ed il Bilancio Preventivo;
- Propone all'Assemblea Ordinaria l'ammontare del contributo d'ingresso per i nuovi Soci;
- Propone le benemeritenze da assegnare;
- Propone l'eventuale istituzione di Sezioni U.S.M.I. sul territorio nazionale provvedendo, se necessario, alla nomina di un Commissario di Sezione;
- Provvede a far redigere ed approvare il Regolamento;
- Emanare le disposizioni per l'espletamento delle attività sociali;
- Commina le sanzioni disciplinari che gli derivano dal presente Statuto.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni, può essere rieletto.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, anche in giudizio.

Ha la firma legale e quella amministrativa.

E' il responsabile delle attuazioni delle delibere espresse dall'Assemblea dei Soci, dell'assoluta apertività ed asindacabilità dell'Associazione e dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Firma la corrispondenza dispositiva e che comunque impegni l'Associazione; mantiene i contatti con le Autorità e la Pubblica Amministrazione.

Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio nella sua prima riunione utile.

Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, nonché di dimissioni dello stesso, il Vice Presidente è tenuto alla convocazione entro 15 giorni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che deve avere luogo entro i successivi 15 giorni.

Le votazioni del Presidente si svolgeranno con la stessa procedura con la quale vengono eletti gli Organi associativi e con gli stessi requisiti.

Ogni Socio avente diritto di voto potrà esprimere una sola preferenza, pena la nullità del voto, qualunque sia il numero dei candidati.

Verrà proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti ottenuti verrà proclamato eletto il Socio con maggior anzianità di iscrizione.

Il Presidente, in caso di assenza o temporaneo impedimento, viene sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente, inoltre, presiede le commissioni di lavoro nominate dal Consiglio Direttivo.

Convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci in caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente per una nuova elezione.

Nell'ipotesi in cui si dimette il Vice Presidente, subentra nelle funzioni il Consigliere più anziano di nomina

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

E formato da un Presidente, eletto in seno al Collegio, scelto fra i suoi componenti nella prima riunione, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra una apposita lista di Soci aventi diritto di voto che abbiano particolari attitudini amministrativo-contabile.

A parità di voto prevarrà la maggiore anzianità di Socio, ad ulteriore parità si procederà al ballottaggio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti compiuti dall'Associazione,
- Accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte,
- Esamina il Bilancio Consuntivo, o rendiconto annuale, ed il Bilancio Preventivo esercitando il diritto di effettuare eventuali osservazioni,
- Accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e quelli eventualmente ricevuti a titolo di cauzione.

La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con le altre cariche sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo reputi necessario e comunque almeno tre volte all'anno, per l'esame dei Bilanci e per formulare la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Delibera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto di chi presiede in quel momento il Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere chiamato dal Consiglio Direttivo ad esprimere pareri tecnico – contabili utili all'Associazione.

ART. 18 - IL COLLEGIO DEI GARANTI.

Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei soci a scrutinio segreto, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

E' formato da un Presidente, eletto in seno al Collegio, scelto fra i suoi componenti nella prima riunione, da due membri effettivi e da due membri supplenti.

A parità di voto prevarrà la maggiore anzianità di Socio, ad ulteriore parità si procederà al ballottaggio.

La carica di componente il Collegio dei Garanti è incompatibile con le altre cariche sociali.

Si riunisce quando è investito dei casi di sua competenza e ogni qual volta il suo Presidente lo reputi necessario.

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato, in occasione dell'elezione dei nuovi Organi statutari, il Collegio dei Garanti compie quanto necessario per l'ordinato svolgimento delle elezioni, raccogliendo le candidature dei Soci che ritenga particolarmente idonei alle cariche, verificando che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire le cariche.

Il Collegio dei Garanti, di fronte alle dimissioni del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla presa d'atto, dopo le verifiche che riterrà più opportune, a proprio insindacabile giudizio, deciderà se l'Assemblea dei Soci dovrà procedere all'elezione del solo Organo decaduto oppure di entrambi.

Il Collegio dei Garanti giudica, quale amichevole compositore, sui ricorsi presentati dai Soci contro le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti esamina i ricorsi scritti dei Soci cui sono stati comminati dal Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari della deplorazione, della censura, della sospensione trasmettendo il giudizio al Presidente dell'Associazione per il provvedimento definitivo.

Il Collegio dei Garanti sorveglia affinché lo Statuto ed il Regolamento siano scrupolosamente osservati da tutti i Soci.

Commina il provvedimento della radiazione per morosità o per gravi comportamenti tenuti dai Soci che possano compromettere il buon nome dell'Associazione, che rendano incompatibile la qualifica di Socio.

Qualora il provvedimento della radiazione venga sanzionato, l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata per la ratifica entro 30 gg dalla comunicazione.

L'incolpato ha diritto di partecipare all'Assemblea e di far pervenire le proprie argomentazioni per iscritto.

Il Collegio, inoltre, definisce le controversie di qualsiasi tipo che dovessero insorgere tra i Soci nonché tra l'Associazione ed i Soci.

Ogni Socio, Consigliere, Revisore può richiedere l'intervento del Collegio dei Garanti qualora ritenga leso un suo diritto o comunque disatteso lo Statuto; la richiesta, inviata al Presidente del Collegio dei Garanti deve avvenire per iscritto e precisare la questione o il fatto che intende sottoporre a giudizio. Il giudizio del Collegio è insindacabile.

Il Collegio dei Garanti viene investito della controversia avvenuta, pena la decadenza del fatto, entro 15 giorni. Dovrà deliberare entro un mese.

Il Collegio dei Garanti potrà essere chiamato dal Consiglio Direttivo ad esprimere pareri in materia statutaria di particolare rilevanza per l'Associazione.

ART. 19 - PRESIDENTE ONORARIO E COMITATO D'ONORE

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea dei Soci può nominare un Presidente Onorario. Tale carica è a vita.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea dei Soci può, altresì, nominare un Comitato d'Onore composto da un numero indefinito di componenti. Possono essere nominati Presidente Onorario e componenti il Comitato d'Onore quei Dirigenti Sportivi, Atleti, Tecnici o uomini illustri che abbiano dimostrato particolare attaccamento all'idea sportiva fatta propria dall'Unione Sportiva Marinara Italiana.

Il Presidente Onorario ed i componenti il Comitato d'Onore hanno compiti consultivi, possono essere interpellati dal Consiglio Direttivo quando questi lo ritenga opportuno.

Il Presidente Onorario fa parte di diritto del Comitato d'Onore di ogni manifestazione indetta e promossa dall'Unione Sportiva Marinara Italiana.

TITOLO VII

Durata - Scioglimento

ART. 20 - DURATA E SCIoglIMENTO

La durata dell'Unione Sportiva Marinara Italiana è illimitata.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata, può deliberare lo scioglimento dell' U.S.M.I. con votazione palese di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto presenti fisicamente. Non sono ammesse deleghe per tale votazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I Beni fondamentali, facenti parte del fondo comune, verranno realizzati ed il ricavato, che non potrà essere ripartito fra i Soci, dopo aver soddisfatto le eventuali obbligazioni verso terzi o Soci, verrà devoluto ad Associazione Sportiva con analoghe finalità.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

ART. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

Ogni controversia tra associati o tra questi e l'Associazione e/o i suoi Organi, inerente l'attività dell'Associazione o ad essa connessa, dovrà venire sottoposta, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai primi due o in difetto dal Presidente Regionale del C.O.N.I. – Liguria. Gli arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo non impugnabile entro novanta giorni.

Il mancato rispetto della presente clausola costituisce illecito disciplinare.

ART. 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Modifiche allo Statuto possono essere apportate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o da 2/3 dei Soci., appositamente convocata.

Per tutto ciò che non risulta espressamente menzionato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applicano le Leggi vigenti facendo specifico riferimento alle norme in materia di Enti, contenute nel libro I del Codice Civile, nonché i principi generali della vigente legislazione in materia di Associazioni riconosciute e non riconosciute.